

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L. R. 27/04/1999 n. 10;

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 5 aprile 2022 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il D.P. Reg. n. 731 del 17 febbraio 2025 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al l'Ing. Alberto Pulizzi, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. n. 33 del 01/09/1997 e succ. mod. ed int. recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 14 novembre 2008, n. 12 "Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette";

VISTA la L.R. 11 agosto 2015, n. 18 "Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità";

VISTO il Decreto Legge del 17 febbraio 2022 n. 9 convertito, con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022 n. 29 relativo a "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della Peste Suina Africana (PSA)";

VISTO il Decreto Interassessoriale della Regione Siciliana n.765 del 02/09/2022 che, in applicazione del Decreto Legge 17 febbraio 2022 n. 9 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2022 n. 29, approva il "Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) anni 2022-2026";

VISTO, in particolare l'art. 2 del Decreto Interassessoriale n.765 del 02/09/2022, ai sensi del quale Il Piano Regionale di Interventi Urgenti sarà coordinato in collaborazione dai Servizi del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, del Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, del Dipartimento dell'Agricoltura, del Dipartimento dell'Ambiente e del Dipartimento Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana, competenti in materia per le diverse attività, i quali opereranno anche per il tramite delle relative articolazioni territoriali;

VISTO il punto F. *Interventi di depopolamento cinghiali* del "Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) anni 2022-2026" (PRIU Sicilia);

VISTO il DM 13 giugno 2023 “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”;

VISTO il “Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica nel territorio della Regione Siciliana 2025-2029” redatto ai sensi dell’art. 19-ter della Legge 11 febbraio 1992 e del Decreto ministeriale 13 giugno 2023, apprezzato con deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2025 n.25 ed approvato con D.D.G. n. 841 del 18/03/2025;

VISTA l’Ordinanza n. 1/2026 - *Piano di azione nazionale per la cattura, l’abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA* del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, pubblicata nella GU n. 30 del 06/02/2026;

VISTE le “Linee guida per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di controllo numerico dei suidi selvatici previste nel PRIU Sicilia 2022-2026” approvate con D.D.G. n. 546 del 24 maggio 2023, elaborate per fornire informazioni univoche sull’organizzazione e lo svolgimento delle attività di depopolamento/controllo numerico dei suidi selvatici riguardanti sia i compiti degli enti coinvolti, sia quelli degli operatori formati e abilitati (coadiutori/soggetti autorizzati);

RITENUTO necessario, alla luce dell’evoluzione del quadro normativo, epidemiologico e gestionale, l’aggiornamento delle citate Linee guida al fine di garantirne la piena integrazione con il *Piano Straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica 2025-2029* e di assicurarne l’applicazione coordinata sia nell’ambito del *PRIU Sicilia 2022-2026*, sia nell’attuazione delle azioni previste dal Piano Straordinario;

VISTO l’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l’obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione,

D E C R E T A

ART. 1

In conformità e per le finalità di cui alle premesse, si approvano le *Linee Guida per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di controllo numerico dei suidi selvatici*, che fanno parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2

Le *Linee guida* di cui all’art.1 potranno essere oggetto di revisione e aggiornamento sulla base dell’evoluzione del quadro normativo e di altri eventuali fattori che potranno intervenire.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di questo Dipartimento ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i..

Palermo, 02/09/2026

Il Dirigente del Servizio 3
Roberta Paci

Il Dirigente Generale
Alberto Pulizzi

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO 3 - GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO

PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E
L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA NEI SUINI DI ALLEVAMENTO E NELLA
SPECIE CINGHIALE (*SUS SCROFA*) ANNI 2022-2026

E

PIANO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE E IL CONTENIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA 2025-2029

**LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA' DI CONTROLLO NUMERICO DEI SUIDI SELVATICI**

Linee guida redatte a cura del SERVIZIO 3 - Gestione Faunistica e del Territorio – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA - REGIONE SICILIANA

Dott.ssa Roberta Paci – Dirigente Servizio 3 - Gestione Faunistica del Territorio

In collaborazione con:

Dott. Egidio Mallia – Specialista in Patologia e Tecnologia delle Specie Avicole, del Coniglio e della Selvaggina

Indice

1 – PREMESSA

2 - GENERALITA'

2.1 - Definizioni

3 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI DI SUIDI SELVATICI PREVISTE NEL PRIU SICILIA 2022-2026 E NEL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE

4 - NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI DI SUIDI SELVATICI ATTRAVERSO LA CATTURA

4.1 - Modalità e tecniche di cattura

4.2 - Organizzazione e modalità di gestione delle unità di cattura

4.3 - Gestione delle catture e procedure operative

4.4 - Destinazione dei capi catturati

4.5 - Obblighi a carico dei soggetti autorizzati/coadiutori

4.6 - Norme comportamentali specifiche

5 - NORME TECNICHE PER IL CONTENIMENTO NUMERICO DEI SUIDI SELVATICI ATTRAVERSO ABBATTIMENTO SELETTIVO CON ARMA DA FUOCO DA POSTAZIONE TEMPORANEA E TECNICA DELLA GIRATA

5.1 - Modalità e tecniche di abbattimento selettivo

5.2 - Organizzazione e modalità di gestione degli interventi di controllo dei suidi selvatici

5.3 - Strumentazione tecnologica e sicurezza operativa

5.4 - Comunicazioni, calendario operativo e disposizioni per gli accompagnatori

5.5 - Controllo con la tecnica della *girata*

5.5.1 Modalità e tecnica di intervento mediante *girata*

5.5.2 Organizzazione, modalità operative, limiti e criteri di ammissibilità della tecnica della *girata*

5.5.3 Disposizioni per il coordinamento con l'attività venatoria

5.6 - Gestione capi abbattuti

5.7 - Destinazione capi abbattuti

5.8 - Obblighi a carico dei soggetti autorizzati/coadiutori

5.9 - Norme di sicurezza

5.10 - Norme comportamentali dopo lo sparo

5.11 - Norme comportamentali generali

6 - RESPONSABILITA' E SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 - Responsabilità

6.2 - Sistema sanzionatorio

7 – ALLEGATI

1. PREMESSA

A seguito dell'approvazione, con Decreto Interassessoriale n. 765 del 2 settembre 2022, del *Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) - anni 2022-2026* (PRIU Sicilia 2022-2026), la Regione Siciliana ha avviato un articolato sistema di interventi finalizzati alla prevenzione, al contenimento e all'eradicazione della Peste Suina Africana, nonché alla riduzione dei rischi sanitari, ambientali ed economici connessi alla presenza delle popolazioni di suidi selvatici nel territorio regionale.

Per dare concreta attuazione alle misure previste dal PRIU Sicilia 2022-2026, con Decreto del Dirigente Generale n. 546 del 24 maggio 2023 sono state approvate le *Linee guida per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di controllo numerico dei suidi selvatici previste nel PRIU Sicilia 2022-2026 (Vers. n. 1 - Maggio 2023)*, che hanno definito criteri operativi, modalità tecniche e assetti organizzativi per l'esecuzione coordinata delle attività di gestione del cinghiale e dei suidi selvatici.

Successivamente, con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 giugno 2023, è stato adottato di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il *Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica*, contenete le linee di indirizzo (Allegato 1) per la predisposizione dei Piani straordinari regionali, ai sensi dell'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992, delineando un quadro di riferimento unitario per il rafforzamento delle politiche di gestione faunistica sul territorio nazionale.

Nel contesto regionale siciliano, il progressivo incremento delle popolazioni di fauna selvatica, in particolare del cinghiale (*Sus scrofa*) e dei relativi ibridi, ha determinato nel tempo rilevanti criticità sotto il profilo sanitario, ambientale, agricolo e della sicurezza pubblica, rendendo necessario un ulteriore consolidamento e coordinamento delle misure già adottate.

In attuazione del citato Decreto Ministeriale del 13 giugno 2023, la Regione Siciliana ha individuato nell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, la struttura competente alla predisposizione degli strumenti pianificatori regionali in materia, che ha provveduto a redigere il *Piano Straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica nel territorio della Regione Siciliana 2025-2029*, adottato con Deliberazione della Giunta di Governo n. 25 del 4 febbraio 2025. In attuazione della citata Deliberazione Regionale, il Piano straordinario regionale è stato formalmente approvato con D.D.G. n. 841 del 18/03/2025 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, cui compete la sua attuazione e il coordinamento e l'organizzazione degli interventi di controllo numerico dei suidi selvatici, in atto e futuri, attraverso il Servizio 3 – Gestione Faunistica del Territorio e gli uffici provinciali, in collaborazione con gli enti locali competenti, secondo modalità e procedure stabilite dal Piano e dalla normativa vigente.

Tale Piano recepisce, coordina e integra tutti i piani di gestione già adottati in regione, incluso il PRIU Sicilia 2022-2026, e individua le azioni necessarie per una gestione più efficace e omogenea della fauna selvatica a livello regionale.

Nel corso della progressiva attuazione delle attività di controllo previste dal PRIU e dal Piano straordinario regionale, in coerenza con gli orientamenti definiti dalle Linee guida approvate nel 2023, sono state acquisite specifiche conoscenze operative e tecniche sul territorio regionale, maturate attraverso un strutturato processo di analisi, confronto e affinamento delle modalità applicative, avviato a livello centrale nell'ambito delle competenze attribuite al Servizio 3, quale struttura regionale competente in materia di gestione faunistica, secondo l'impostazione del Piano straordinario regionale e sulla base delle informazioni e delle attività condotte dai Servizi territoriali competenti, finalizzato a garantire l'efficacia degli interventi, l'omogeneità applicativa e una maggiore aderenza alle diverse realtà territoriali.

Le evidenze emerse dall'attività svolta, unitamente ai riscontri forniti dai Servizi Territoriali competenti, hanno evidenziato risultati positivi e incoraggianti in termini di efficacia delle azioni di controllo numerico progressivamente attuate, confermando la validità dell'impianto complessivo delle misure adottate e, al contempo, la necessità di un ulteriore perfezionamento delle linee regionali di indirizzo operative, volto a rafforzare il coordinamento con gli organi di vigilanza, assicurare una più strutturata tracciabilità degli interventi e consolidare livelli uniformi di applicazione sul territorio regionale.

In tale contesto, si è ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle Linee guida, non solo per consolidare e rafforzare le modalità operative già in essere, ma anche per integrare ulteriori procedure e strumenti gestionali funzionali a incrementare l'efficacia complessiva delle azioni di controllo e a garantire un'applicazione coordinata e coerente con le specificità ambientali, territoriali e organizzative della Regione Siciliana, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale in materia di controllo della fauna selvatica.

Alla luce di quanto sopra, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 delle Linee guida approvate con D.D.G. n. 546 del 24 maggio 2023, che ne contempla la revisione e l'aggiornamento in relazione all'evoluzione del quadro normativo, epidemiologico e gestionale, si procede all'aggiornamento delle Linee guida stesse, al fine di garantirne la piena integrazione con il Piano Straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica 2025-2029 e di assicurarne l'applicazione coordinata sia nell'ambito del PRIU Sicilia 2022-2026 sia nell'attuazione delle azioni previste dal Piano Straordinario.

Il presente aggiornamento che costituisce la seconda revisione delle Linee guida e potrà essere oggetto di ulteriori aggiornamenti futuri in relazione all'evoluzione del contesto normativo, epidemiologico e operativo di riferimento, recepisce integralmente le recenti disposizioni commissariali (Ordinanza n.1/2026 - *Paino nazionale per la cattura, l'abbattimento ed il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA*) valide fino al 31 dicembre 2028.

2. GENERALITA'

2.1 - Definizioni

Ai fini di una migliore interpretazione e applicazione delle presenti Linee guida si forniscono le definizioni di seguito riportate:

- a. **PRIU Sicilia:** Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) - anni 2022-2026 adottato con Decreto Interassessoriale n. 765 del 2 settembre 2022, che, in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti, definisce e integra misure urgenti finalizzate al controllo e all'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nella specie suina domestica e selvatica;
- b. **Piano Straordinario regionale:** Piano straordinario Regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica nel territorio della Regione Siciliana 2025-2029, adottato con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 25 del 4 febbraio 2025, in attuazione del Decreto Ministeriale del 13 giugno 2023, e formalmente approvato con Decreto del Dirigente Generale n. 841 del 18 marzo 2025 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, cui compete l'attuazione degli interventi attraverso il Servizio 3 - Gestione Faunistica del Territorio;
- c. **suide selvatico:** individuo appartenente alla Famiglia dei Suidi, includente i cinghiali e loro ibridi e maiali inselvatichiti viventi allo stato selvatico nel territorio della Regione siciliana;
- d. **controllo numerico:** insieme di attività/azioni/interventi di riduzione numerica della popolazione di suidi selvatici;
- e. **abbattimento selettivo:** insieme di atti mediante i quali il suide selvatico viene portato a morte in coerenza alle indicazioni dei piani d'intervento in merito alle classi d'età e sesso sulle quali intervenire con azioni di de-popolamento.
- f. **tecniche di prelievo selettivo:** rientrano tra le tecniche di prelievo selettivo del suide selvatico la cattura a mezzo apposite gabbie trappola/chiusini e l'abbattimento selettivo con arma da fuoco da appostamento o in *girata*.
- g. **unità di cattura:** trappola permanente o temporanea, fissa o mobile, di cattura singola o collettiva, eventualmente dotata di schermatura parziale o totale che può essere collocata senza limiti di distanza nelle aree coltivate, nelle aree boscate eventualmente anche attigue ai campi e nelle aree periurbane/urbane, all'interno della quale gli animali vengono attratti con esca alimentare;
- h. **postazione/appostamento:** luogo di attesa del suide selvatico per abbatterlo. Il sito in cui viene effettuata la postazione/appostamento può essere temporaneo e realizzato con interventi anche

minimi di copertura/taglio di piccoli rami, vegetazione ecc. oppure allestito con strutture fisse, quali altane sopraelevate e capanni;

- i. **tecnica della girata**: forma di prelievo selettivo in forma collettiva (da 5 a 10 coadiutori) a basso impatto ambientale praticata con l'ausilio di un solo cane *limiere*;
- j. **carcassa**: spoglia del capo abbattuto intera o eviscerata ma in pelle. Per eviscerata si intende la spoglia privata delle parti molli (intestino, stomaco, polmoni, fegato, milza e cuore, eventualmente anche apparato riproduttore e reni);
- k. **esca alimentare/pastura**: alimento esclusivamente di origine vegetale utilizzato per attrarre il suide selvatico;
- l. **sito di pasturazione**: sito dove viene sistemata l'esca alimentare per attrarre il suide selvatico finalizzata alla cattura/abbattimento selettivo;
- m. **smaltimento**: eliminazione di corpi di suidi selvatici o di parti di essi, nei modi previsti dalla normativa di settore;
- n. **attivazione meccanismo di sgancio**: attivazione dell'innesco che consente la chiusura automatica della porta basculante delle strutture adibite alla cattura del suide selvatico.
- o. **soggetti autorizzati**: ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 4, della legge n. 157 del 1992, della L.R. n. 18 dell'11 agosto 2015 e della L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019, si intendono come soggetti autorizzati il personale afferente al Corpo Forestale (di seguito CFRS), agli Uffici Provinciali del Dipartimento dello Sviluppo Rurale (Ripartizioni Faunistico-Venatorie, di seguito RFV), agli Enti Gestori delle Aree Protette, e alla forze di Polizia, a società private, a ditte specializzate, ad operatori professionali, a cooperative e singoli professionisti di comprovata esperienza, in possesso di regolare porto d'armi uso caccia e di assicurazione che copre i rischi derivanti dalle attività venatoria e di controllo faunistico. Tali soggetti devono essere appositamente formati tramite specifici corsi disposti dalla Regione Siciliana nell'ambito del PRIU Sicilia 2022-2026 o del Piano Straordinario Regionale 2025-2029 (o da altro Ente preventivamente autorizzato con programmi conformi alle linee guida ISPRA), per i quali il superamento di prove teoriche e pratiche specifiche consenta l'inserimento in elenchi approvati con provvedimenti dirigenziali;
- p. **coadiutore per abbattimenti con arma da fuoco**: cacciatore in possesso di regolare porto d'armi uso caccia e di assicurazione che copre i rischi da attività venatoria e attività di controllo faunistico, appositamente formato nell'ambito di specifici corsi organizzati dalla Regione Siciliana nell'ambito del PRIU Sicilia 2022-2026 (o da altro Ente preventivamente autorizzato purché svolti con programmi equipollenti e conformi ISPRA) che ha superato specifiche prove teoriche e pratiche, inserito in specifici elenchi approvati con provvedimenti dirigenziali;

- q. **referente di campo:** persona formata in possesso di specifiche competenze in campo faunistico ed esperienze sulle attività di controllo faunistico, che potrà essere scelta tra i soggetti autorizzati/coadiutori, sulla base della conoscenza dei luoghi, e sulle capacità ed esperienza personale, o tra figure esterne a cui l'RFV/l'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi potrà delegare specifiche funzioni;
- r. **aiutante di campo:** soggetto disarmato autorizzato, previa liberatoria di responsabilità trasmessa via PEC alla RFV, a supportare il coadiutore nelle attività previste (es.: recupero capi abbattuti);
- s. **sorgente luminosa artificiale:** qualsiasi dispositivo, apparecchio o sistema, alimentato a batteria, in grado di emettere radiazione luminosa, utile a rendere più efficaci le azioni di controllo e rimozione selettiva dei suidi selvatici;
- t. **termocamera o dispositivo di imaging termico:** dispositivo elettronico passivo che non illumina e non emette radiazioni o energia verso l'ambiente, ma che rileva la radiazione infrarossa di natura termica naturalmente emessa dai corpi in funzione della loro temperatura, convertendola in un'immagine visiva utile all'individuazione di differenze termiche;
- u. **strumentazione tecnologica consentita per rendere più efficaci le azioni di rimozione selettiva degli animali:** insieme di sorgenti luminose artificiali di cui alla lettera s) e di termocamere o dispositivi di imaging termico di cui alla lettera t) come definite nel presente atto, il cui impiego è consentito nell'ambito delle attività di gestione, controllo e contenimento della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 19-ter della legge n. 157/1992, del Piano Straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui al DM 13 giugno 2023, del Piano straordinario regionale, adottato con Deliberazione della Giunta di Governo n. 25 del 4 febbraio 2025 e del PRIU Sicilia 2022-2026, inclusi i monitoraggi faunistici, le verifiche preliminari delle condizioni di sicurezza e le operazioni di abbattimento selettivo, nel rispetto delle condizioni operative e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
- v. **armi consentite nelle operazioni di controllo dei suidi selvatici:** Ai fini dell'attuazione degli interventi di controllo numerico della specie suide, nell'ambito del PRIU Sicilia 2022-2026 e del Piano Straordinario Regionale, è consigliabile l'utilizzo di carabina dotata di ottica di mira di calibro compreso tra 6,5 e 8 mm con utilizzo esclusivo di munizionamento atossico (non contenente piombo). Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nel DM 13 giugno 2023, come recepite dal Piano Straordinario Regionale, nell'ambito delle operazioni di controllo è consentito, ove necessario, ed esclusivamente alle forze dell'ordine l'utilizzo di altri strumenti e calibri adeguati alle esigenze operative. Il DM 13 giugno 2023 consente altresì, in via generale, l'impiego di armi con canna ad anima rigata aventi diametro del proiettile inferiore a 5,6 mm e bossolo a vuoto di altezza inferiore a 40 mm.

3. ATTIVITÀ DI CONTROLLO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI DI SUIDI SELVATICI PREVISTE NEL PRIU SICILIA 2022-2026 E NEL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE

- a. Le attività di controllo numerico delle popolazioni di suidi selvatici si svolgeranno nell'ambito del PRIU Sicilia e del Piano straordinario regionale.
- b. In relazione agli specifici obiettivi del PRIU Sicilia e del Piano straordinario regionale, il controllo numerico delle popolazioni di suidi selvatici verrà attuato durante tutto l'anno e sull'intero territorio della Regione Siciliana, sia nelle aree interne che esterne alle aree protette dell'Isola, includendo sia i territori pubblici e privati in cui l'attività venatoria è consentita, sia le zone in cui vige il divieto di caccia per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, comprese le aree demaniali e i siti della Rete Natura 2000.
- c. Gli obiettivi delle presenti Linee Guida si collocano in piena coerenza e continuità con quelli definiti dal PRIU e dal Piano Straordinario, dai quali mutuano l'impostazione strategica e operativa, orientata a una gestione attiva e non conservativa della specie recentemente comparsa in Sicilia (di dubbia origine genetica), caratterizzata da elevata prolificità e dall'assenza, nel contesto insulare, di predatori naturali. Tale impostazione è finalizzata al contenimento efficace degli impatti e degli effetti negativi connessi alla diffusione incontrollata della specie, con particolare riferimento ai rischi sanitari, ai danni agli ecosistemi, alle attività antropiche e alla tutela della pubblica incolumità. In tale quadro, le presenti Linee Guida prevedono e incentivano prioritariamente interventi di rimozione e controllo numerico del cinghiale/suide nelle aree non vocate alla sua presenza e maggiormente sensibili agli impatti, quali le aree urbanizzate e peri-urbanizzate, i territori con presenza di allevamenti suinicoli e le zone ad elevata intensità di traffico veicolare ed elevato rischio di sinistri stradali. L'azione di gestione si integra inoltre con gli strumenti e le attività previste dal PRIU e dal Piano Straordinario, concorrendo al perseguimento degli obiettivi di riduzione del rischio sanitario, ambientale e socio-economico, e si esplica anche attraverso il coordinamento con l'attività venatoria, quale ulteriore strumento di supporto al controllo della specie, nel rispetto delle finalità di sicurezza, efficacia e tempestività degli interventi.
- d. Il prelievo selettivo della popolazione di suidi selvatici si attuerà unicamente attraverso tecniche di cattura a mezzo di apposite trappole (con successivo abbattimento) ed abbattimento selettivo con arma da fuoco da postazione temporanea.
- e. Le RFV compenti per territorio disciplineranno le modalità per le operazioni di prelievo selettivo della specie, coordinandosi, nel caso in cui dette operazioni ricadano all'interno di Aree protette con gli Enti gestori delle stesse.
- f. Saranno autorizzati allo svolgimento degli interventi gestionali di cattura ed abbattimento selettivo dei suidi selvatici previsti dal PRIU Sicilia 2022-2026 e dal Piano straordinario, esclusivamente le figure indicate come "soggetti autorizzati" con la qualifica di *coadiutore* di cui al Capitolo 2, paragrafo 2.1, lettera p) delle presenti linee guida.

- g. Agli interventi di controllo selettivo attraverso la tecnica delle catture potranno partecipare anche agricoltori proprietari e/o conduttori di fondi agricoli, di aziende agricole/zootecniche che ne facciano richiesta. Tali soggetti potranno realizzare le unità di cattura e gestirne esclusivamente il funzionamento, secondo le modalità e le procedure previste dalle presenti Linee Guida e dai programmi/protocolli adottati dalla Regione Siciliana.
- h. I coadiutori potranno intervenire nell'ambito delle attività di controllo numerico dei suidi selvatici **esclusivamente** a seguito di convocazione da parte delle RFV competenti per territorio e saranno coordinati dagli stessi uffici e dagli Enti gestori di queste Aree.

4. NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI DI SUIDI SELVATICI ATTRAVERSO LA CATTURA

4.1 - Modalità e tecniche di cattura

- a. Le attività di cattura verranno effettuate tramite apposite unità di cattura, conformi alle disposizioni di cui al PRIU Sicilia 2022-2026, del Piano Straordinario Regionale delle presenti linee guida.
- b. La RFV/l'Ente gestore competente per territorio in cui ricadono gli interventi, individuerà le aree in cui ubicare le unità di cattura, scegliendole prioritariamente tra le seguenti aree:
 - ✓ aree con maggiore presenza di suidi selvatici che si sovrappongono alle aree con presenza di allevamenti suinicoli ed ai centri abitati, aree peri-urbane e urbane;
 - ✓ aree con maggiore presenza di danni alle attività antropiche ed incidenti stradali;
 - ✓ aree in cui non è possibile intervenire attraverso abbattimenti selettivi con arma da fuoco.
- c. Le unità di cattura verranno realizzate secondo gli schemi costruttivi e i modelli riportati nelle Linee Guida per la gestione del Cinghiale (INFS-MIPAF 2003) e nelle Linee Guida per la gestione del Cinghiale nelle Aree protette - II edizione (ISPRA MIPAF 2010).
- d. Le unità di cattura potranno essere realizzate e gestite da *coadiutori* e soggetti autorizzati. Potranno essere realizzate anche da agricoltori proprietari e/o conduttori di fondi, aziende agricole/zootecniche che richiedano di partecipare alle attività di controllo numerico delle popolazioni di suidi selvatici previsti nel PRIU Sicilia 2022-2026 e nel Piano Straordinario regionale. Nel caso in cui dette operazioni ricadano all'interno di Aree protette, le stesse saranno autorizzate dagli Enti gestori territorialmente competenti.
- e. Ogni unità di cattura verrà registrata in un apposito elenco redatto dalla RFV competente per territorio e contrassegnata mediante l'affissione di una targa identificativa.
- f. Qualora alle attività di cattura prendano parte proprietari o conduttori di fondi appositamente autorizzati, utilizzando dispositivi di cattura dagli stessi allestiti, la scelta dei materiali, la costruzione, la messa in opera e la gestione delle unità di cattura avverrà secondo le indicazioni

tecniche fornite dalla RFV competente per territorio e le spese sostenute per l'acquisto dei materiali sarà totalmente a carico degli stessi proprietari o conduttori di fondi.

- g. La sorveglianza sarà assicurata da tutti gli Enti preposti alla vigilanza, in primo luogo dal personale del CFRS e dalle Forze di Polizia presenti nel territorio.

4.2 - Organizzazione e modalità di gestione delle unità di cattura

- a. I soggetti autorizzati/*coadiutori* opereranno in conformità ad un calendario predisposto dalla RFV/Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi.
- b. Il calendario degli interventi di cattura, redatto sulla base degli obiettivi fissati dal PRIU Sicilia 2022-2026 e dal Piano Straordinario Regionale, sarà definito con cadenza mensile e comunque per un periodo massimo trimestrale, individuando le specifiche giornate/periodi di intervento. Sono escluse dal calendario eventuali giornate che dovessero risultare non idonee per diversi motivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giorni festivi o fine settimana caratterizzati da elevata presenza di fruitori, nonché altre circostanze imprevedibili. Tali giornate potranno pertanto essere modificate o rimodulate, anche su richiesta delle Autorità o degli Enti competenti.
- c. Il personale autorizzato potrà attivare gli inneschi delle unità di cattura da un'ora prima del tramonto della sera antecedente il giorno stabilito per la cattura.
- d. Le unità di cattura attivate devono essere controllate e disattivate dai coadiutori/soggetti autorizzati entro le ore 09:00 del giorno successivo all'attivazione, al fine di verificare l'eventuale cattura di animali e garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e benessere animale.
- e. È consentito e incentivato l'impiego di sistemi di monitoraggio e controllo da remoto delle unità di cattura (quali fototrappole o dispositivi analoghi con trasmissione delle immagini in tempo reale). Tali sistemi, se idonei a garantire un controllo continuo ed efficace, non rendono necessario il disarmo del dispositivo di cattura se posto in luogo isolato ed a bassa frequentazione, restando comunque obbligatorio l'intervento tempestivo in caso di attivazione della struttura e cattura di animali, con applicazione delle procedure previste dalle presenti Linee Guida.

4.3 - Gestione delle catture e procedure operative

- a. In caso di cattura di uno o più individui di suidi selvatici il personale autorizzato dovrà avvisare tempestivamente la RFV/Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi, che provvederà, direttamente o tramite personale all'uopo individuato, ad eseguire eventuali accertamenti adottando le procedure ritenute necessarie.
- b. Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti, nel PRIU Sicilia 2022-2026, nel Piano Straordinario regionale e nelle presenti linee guida, tutti gli esemplari catturati dovranno essere

immediatamente abbattuti nelle stesse unità di cattura o, se necessario per motivi di sicurezza o logistici, trasferiti in aree idonee prossime alle aree di cattura per l'abbattimento.

- c. Le operazioni di abbattimento dei capi all'interno delle unità di cattura, includenti anche quelle gestite da proprietari o conduttori di fondi, verranno effettuate esclusivamente dai soggetti autorizzati/coadiutori.
- d. In caso di cattura i soggetti autorizzati/coadiutori garantiranno l'adempimento delle procedure relative alla gestione dei capi previste dalle normative vigenti in materia e dalle presenti linee guida oltre a quanto eventualmente richiesto dalla RFV/Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi.
- e. In particolare i soggetti autorizzati/coadiutori dovranno garantire la compilazione scrupolosa delle apposite schede di identificazione di tutti gli animali catturati fornite dalla RFV/Ente gestore, riportando i dati morfo-metrici, e garantendo in ogni caso l'osservanza delle misure di biosicurezza previste per i selvatici come indicato nel Piano regionale di sorveglianza e prevenzione per la PSA della Regione Siciliana per l'anno 2023, nel PRIU Sicilia 2022-2026, nel Piano Straordinario regionale o quant'altro stabilito dalla RFV/Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi.
- f. I soggetti autorizzati/coadiutori saranno responsabili del funzionamento, della manutenzione (con particolare riguardo al meccanismo di sgancio) e dell'integrità delle unità di cattura per la cui gestione sono stati autorizzati.
- g. I soggetti autorizzati/coadiutori dovranno predisporre e mantenere le esche alimentari secondo le modalità prescritte dalla RFV/dall'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi.
- h. Ai coadiutori che intervengono per l'abbattimento dei capi di suide presenti all'interno delle strutture di cattura, da effettuarsi sempre in condizioni di massima sicurezza idonee a garantire l'assenza di rischi per persone, animali e cose, si raccomanda l'impiego di strumenti previsti dal D.M. 13 giugno 2023 che siano adeguati ad un ingaggio a breve distanza al fine di preservare le condizioni di un prodotto destinato all'alimentazione. Il coadiutore incaricato dell'abbattimento deve comunque raggiungere il sito con l'arma scarica in custodia.
- i. È obbligo inderogabile l'uso di munizioni atossiche non contenenti piombo.

4.4 - Destinazione dei capi catturati

- a. Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti in materia, nel PRIU Sicilia 2022-2026 e nel Piano Straordinario regionale, i capi di suidi selvatici catturati dovranno essere immediatamente abbattuti nella stessa unità di cattura (o nei pressi di questa) e potranno essere destinati, solo dopo esito dell'esame trichinoscopico obbligatorio da parte della competente Autorità sanitaria, al consumo privato (autoconsumo) da parte dei soggetti autorizzati che gestiranno e/o parteciperanno al funzionamento delle unità di cattura. Questi entreranno nel pieno possesso degli animali catturati.

- b. Nel rispetto delle normative vigenti in materia, i capi di suidi selvatici abbattuti potranno essere anche utilizzati per l'alimentazione degli uccelli necrofagi con destinazione ai carni ai all'uopo autorizzati. Tali capi sono esclusi dall'obbligo dell'esame trichinoscopico.
- c. Destinazioni diverse dall'autoconsumo e dal conferimento ai carni ai potranno essere previste in futuro in seguito al raggiungimento della piena operatività dell'attività di cattura e previa condivisione di specifici protocolli con le ASP territorialmente competenti.
- d. Il soggetto autorizzato/*coadiutore* che ha effettuato l'abbattimento dovrà immediatamente apporre, come previsto, al tendine di Achille (arto posteriore) la fascetta numerata inamovibile per il riconoscimento e la tracciatura del capo, fornita dalla RFV/Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi, annotando il numero della stessa fascetta sulla scheda di rilevamento dati biometrici.
- e. Il soggetto autorizzato/*coadiutore* che ha effettuato l'abbattimento dovrà procedere alla annotazione di dati biometrici ed in assenza di specifici rischi sanitari comunicati dalle autorità competenti, all'eviscerazione del capo con la possibilità di procedere all'interramento in loco. Nel caso in cui per motivi di carattere sanitario comunicati sempre dalle autorità competenti sia richiesto il conferimento dei visceri, il coadiutore procede nel rispetto delle procedure sanitarie disposte dall'ASP (es. trasporto in contenitori idonei quali sacchi/buste che garantiscano l'assenza di percolati).
- f. Colui il quale prenderà in carico la carcassa dovrà firmare una liberatoria in cui assumerà l'impegno di sottoporre la carcassa, con annessi i visceri eventualmente richiesti dall'autorità sanitaria, agli accertamenti previsti dalle norme sanitarie di riferimento e di garantire il regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali parti non utilizzate. In caso di positività alla *trichina* il capo dovrà essere smaltito dalle autorità sanitarie competenti.
- g. I capi abbattuti in attesa dei referti rilasciati dall'Autorità Sanitaria, necessari a garantire la destinazione finale, potranno essere stoccati in locali idonei messi a disposizione dagli stessi operatori autorizzati/*coadiutori* o trasferiti presso locali messi a disposizione dai comuni e dal Dipartimento dello Sviluppo rurale, o da altri enti;
- h. Per il previsto conferimento dei campioni biologici richiesti per la ricerca trichina, in ossequio alle disposizioni dell'IZS Sicilia, i coadiutori dovranno osservare la seguente procedura:
 - ✓ I campioni potranno essere conferiti alle Aziende Sanitarie Provinciali competenti e dell'Istituto Zooprofilattico della Sicilia (v. allegato) dal lunedì al giovedì 08:00-17:00/il venerdì 08:00-12:00 e dovranno essere trasportati ad una temperatura compresa tra +2 e +8 gradi C (non devono essere congelati).
 - ✓ I campioni saranno accompagnati da scheda appositamente predisposta e firmata (scheda biometrica). Per quanto riguarda la tempistica degli esiti, entro 48 ore lavorative i rapporti di prova verranno caricati sui sistemi informativi consultabili dai veterinari referenti dell'ASP di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'esito delle analisi.

4.5 - Obblighi a carico dei soggetti autorizzati/coadiutori

I soggetti autorizzati/coadiutori si impegnano a:

- a. non procedere ad operazioni di cattura non programmate con la RFV/l'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi;
- b. provvedere all'allettamento degli animali nei siti di cattura e al trasporto delle carcasse nei previsti luoghi di destinazione;
- c. non rilasciare i suidi selvatici catturati senza l'autorizzazione della RFV/dell'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi;
- d. non destinare in nessun caso i capi catturati ad interventi di immissione a qualunque fine in territori liberi;
- e. in caso di cattura di animali selvatici appartenenti a specie diverse dai suidi selvatici, avvisare tempestivamente la RFV/Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi e, nel caso in cui questi non siano reperibili, ove possibile provvedere alla documentazione fotografica, assicurando comunque la liberazione nei tempi più rapidi possibili;
- f. in caso di cattura di cani vaganti, avvisare l'ASP territorialmente competente;
- g. in caso di cattura di animali domestici, procedere direttamente alla loro immediata liberazione.

4.6 - Norme comportamentali specifiche

I soggetti autorizzati/coadiutori si impegnano a:

- a. Comunicare al personale della RFV/dell'Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi eventuali interferenze o atti vandalici o sabotaggi che si dovessero verificare alle attività/unità di cattura;
- b. Partecipare alle operazioni di montaggio/smontaggio e agli spostamenti delle unità di cattura se richiesti dalla RFV/dall'Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi;
- c. Compilare e consegnare alla RFV/all'Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi copia della scheda di abbattimento di ciascuna sessione di intervento;
- d. Transitare con veicoli solo sui tracciati carrabili già esistenti, quali strade sterrate, trazzere, strade poderali ed interpoderali, etc.;
- e. Segnalare e motivare al personale della RFV/dell'Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi, con adeguato anticipo, eventuali impossibilità di attuare le operazioni di cattura previste;
- f. Segnalare in tempo reale al referente di campo ogni eventuale azione di impedimento perpetrata da terzi che ostacoli il normale svolgimento delle attività di controllo, in quanto tutte le azioni previste nel PRIU Sicilia 2022- 2026 e nel Piano straordinario si configurano quali servizi di pubblica utilità;

- g. Nel caso in cui la RFV/l'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi dovesse decidere di attuare censimenti della fauna selvatica, garantire la partecipazione ad almeno due giornate.

5 NORME TECNICHE PER IL CONTENIMENTO NUMERICO DEI SUIDI SELVATICI ATTRAVERSO ABBATTIMENTO SELETTIVO CON ARMA DA FUOCO DA POSTAZIONE TEMPORANEA E TECNICA DELLA GIRATA

5.1 - Modalità e tecniche di abbattimento selettivo

- a. Le operazioni di abbattimento selettivo dei suidi selvatici, salvo quanto previsto per gli abbattimenti all'interno delle strutture di cattura, sono svolte esclusivamente dai soggetti autorizzati o dai coadiutori mediante tiro con carabina a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm, con bossolo a vuoto di lunghezza non inferiore a 40 mm e dotata di ottica di mira, da postazione di tiro preventivamente comunicata.
- b. È tassativamente obbligatorio l'impiego di munizionamento atossico (privo di piombo) eventualmente anche con punta in polimero.
- c. Nell'ambito degli abbattimenti selettivi da postazione temporanea è vietata la pratica del foraggiamento, anche se finalizzata ad attrarre i suidi selvatici per il successivo abbattimento, al fine di evitare l'incremento della consistenza della specie.
- d. Eventuali punti di attrazione funzionali ai siti di sparo possono essere autorizzati dalla RFV/Ente competente per territorio, nel limite massimo di due siti per km², riforniti esclusivamente con prodotti di origine vegetale e in quantità non superiore a 1 kg/giorno, onde evitare di fornire alimento aggiuntivo alla specie in grado di interferire in maniera significativa sulla disponibilità alimentare complessiva.
- e. Per la partecipazione agli abbattimenti selettivi con arma da fuoco i soggetti autorizzati/coadiutori dovranno dotarsi di smartphone collegati ad internet per consentire l'individuazione delle coordinate geografiche delle aree di intervento ad essi assegnate.

5.2 - Organizzazione e modalità di gestione degli interventi di controllo dei suidi selvatici

- a. Per l'organizzazione e la gestione degli interventi di controllo dei suidi selvatici mediante abbattimento con arma da fuoco, le RFV competenti per il territorio procedono ad una preventiva suddivisione del territorio in sottozone (es.: distretti, gruppi di comuni). Inoltre, hanno il compito di raccogliere tutte le informazioni provenienti dalle Amministrazioni comunali, cittadini, associazioni di categoria, conduttori di aziende agricole/zootecniche, cacciatori, coadiutori, etc., utili ad individuare, all'interno delle sottozone, le aree in cui effettuare gli abbattimenti selettivi, scegliendole prioritariamente tra:

- ✓ aree ad elevata presenza di suidi selvatici;
- ✓ aree sovrapposizione con allevamenti suinicoli;

- ✓ aree in prossimità a centri abitati, aree urbane e periurbane;
 - ✓ aree con danni rilevanti alle attività antropiche;
 - ✓ aree ad alta incidenza di incidenti stradali
 - ✓ aree di interesse naturalistico e di conservazione (Siti Natura 2000).
- b. La RFV/Ente competente per il territorio, verificate le segnalazioni pervenute anche in forma georeferenziata, individuerà le azioni prioritarie coinvolgendo un numero adeguato di soggetti autorizzati/*coadiutori* e predisporrà i calendari operativi con validità non superiore a tre mesi.
- c. Al fine di assicurare una maggiore efficacia dell'operato connessa anche ad una migliore conoscenza dei luoghi di ogni territorio, i soggetti autorizzati/*coadiutori* potranno operare di norma esclusivamente nella provincia di residenza. La RFV/Ente competente per il territorio potrà prevedere solo in casi di necessità, quali la carenza di soggetti abilitati, il coinvolgimento anche di *coadiutori* non residenti nella provincia;
- d. La RFV/Ente competente per il territorio in cui ricadono gli interventi, individuerà per ogni singola sottozona da sottoporre a controllo, un **referente di campo**, a cui è affidato il compito di:
- ✓ coordinare l'attività giornaliera programmata;
 - ✓ raccogliere e trasmettere con cadenza mensile alla RFV/Ente competente per territorio i dati relativi agli interventi effettuati dai soggetti autorizzati/*coadiutori*;
 - ✓ segnalare tempestivamente eventuali imprevisti o criticità riscontrate da ciascun soggetto autorizzato/*coadiutore* alla RFV/Ente gestore;
 - ✓ non appena venuto a conoscenza di situazioni di pericolo in atto, informare immediatamente il responsabile del Servizio territoriale che valuterà se sospendere immediatamente le operazioni in corso o in programma e se riattivare le stesse operazioni una volta ripristinate le condizioni di sicurezza.
- e. Vigè l'obbligo di segnalare lo svolgimento di operazioni di contenimento con arma da fuoco mediante preventiva apposizione di cartelli di avviso.

5.3 - Strumentazione tecnologica e sicurezza operativa

- a. Al fine di rendere più incisive le azioni di controllo e rimozione selettiva dei suidi selvatici, nonché per l'attuazione delle misure di contrasto e prevenzione della diffusione della PSA, in conformità alle disposizioni ministeriali vigenti, attualmente applicabili anche nelle zone indenni, come previsto nell'ordinanza n.1/2026 del Commissario Straordinario alla PSA avente ad oggetto il "*Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento ed il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA*", è consentito l'impiego della strumentazione tecnologica prevista dal DM 13 giugno 2023, comprendente sorgenti luminose artificiali,

termocamere, dispositivi di imaging termico, visori ad intensificazione di luce o strumenti analoghi.

L'uso di detta strumentazione rimane **“comunque subordinato all'autorizzazione ed alla supervisione della Polizia provinciale o regionale, che coordina le operazioni e ne garantisce la sicurezza”**.

Inoltre, l'utilizzo di detta strumentazione potrà essere autorizzato solo in via temporanea e con provvedimenti specifici riferibili a particolari contesti, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ siano state esperite infruttuosamente azioni di dissuasione/prevenzione
- ✓ siano stati allestiti dispositivi di cattura che nel particolare contesto e/o sito abbiamo dimostrato efficacia relativa e non risolutiva
- ✓ permangano elevati rischi per la circolazione
- ✓ permangano elevati rischi per la sicurezza della popolazione
- ✓ non si apprezzino riduzioni dei danni a carico delle attività agricole e di allevamento.

Per il legittimo ricorso alle strumentazioni in oggetto, il verificarsi di una delle descritte condizioni, comprovato da rilievi ed esplicitato in sede di richiesta autorizzazione, costituirà il presupposto al rilascio della stessa da parte **della Polizia provinciale o regionale, che coordina le operazioni e ne garantisce la sicurezza**.

Ciò posto, l'utilizzo dei dispositivi ad intensificazione/imaging termici rimane sempre consentito quale strumento d'osservazione **e non di puntamento** al fine di agevolare l'individuazione, la sicura identificazione e/o il censimento dei capi, nonché per la ricerca dei capi feriti.

- b. Tale strumentazione può essere utilizzata esclusivamente da terra. **È in ogni caso vietato sparare dall'interno di autoveicoli;**
- c. L'impiego di dispositivi di *imaging* termico o di intensificazione di luce è consentito solo:
 - ✓ previa verifica da parte delle RFV dell'attestazione di specifica formazione teorica e pratica;
 - ✓ solo in condizioni di massima sicurezza;
 - ✓ previa sicura identificazione del bersaglio;
 - ✓ con il supporto di un secondo *coadiutore* di comprovata esperienza, dotato di uguali dispositivi, incaricato della sorveglianza continua dell'area d'intervento, nonché corresponsabile riguardo alla sicura identificazione del bersaglio. Per motivi di sicurezza i dispositivi ad *imaging* termico, quando in uso all'osservatore, non devono essere montati su arma e devono quindi essere utilizzabili esclusivamente come strumenti per l'osservazione.
 - ✓ Il secondo operatore con funzione di supervisore/osservatore impegnato nelle attività di sorveglianza della zona e di conferma identificazione certa del bersaglio, adempie i compiti assegnati senza arma o con arma scarica ed in custodia quando al seguito. Nel corso dello stesso intervento i due ruoli di tiratore e di osservatore sono intercambiabili a

condizione di mantenere la rigorosa suddivisione dei compiti. Il tiratore che assume il ruolo di osservatore ripone l'arma scarica in custodia. In ogni caso **non è assolutamente ammessa la presenza contemporanea di due armi in condizione di “pronto all'uso”**;

- ✓ Il *coadiutore* - tiratore è autorizzato ad attingere il bersaglio solo previa conferma e conseguente autorizzazione del supervisore/osservatore;
 - ✓ Nel caso si rendesse necessario doppiare il colpo è autorizzato esclusivamente l'operatore che ha effettuato il primo tiro, non essendo assolutamente consentito il “passaggio” dell'arma da un operatore all'altro.
 - ✓ Le operazioni di caricamento e scaricamento dell'arma, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità ed in presenza di più operatori, devono essere condotte con la massima attenzione e sempre in condizioni di sicurezza.
- d. L'attività di contenimento con l'uso dei citati dispositivi verrà programmata dalla RFV competente territorialmente, che farà **richiesta di autorizzazione alla Polizia provinciale o regionale**, indicando operatori, periodo e ambito territoriale di intervento (v. allegati).
- e. L'attività di abbattimento con l'uso dei citati dispositivi sarà consentita da due ore prima del tramonto fino e non oltre le ore 24:00. Oltre tale orario, l'arma dovrà essere scaricata e posta in custodia e saranno consentite esclusivamente le operazioni di recupero.
- f. Vigè l'obbligo di segnalare l'“**inizio intervento**” e il “**fine intervento**” come descritto al successivo punto 5.4 lettera f. e lettera g.

5.4 - Comunicazioni, calendario operativo e disposizioni per gli accompagnatori

- a. La comunicazione della programmazione periodica degli interventi dovrà essere trasmessa dalle RFV, con l'anticipo almeno di giorni 15, e destinate ai Comuni interessati, ai Sindaci, alle Forze di Polizia e agli ulteriori soggetti istituzionali competenti con la specifica delle sottozone (distretti, gruppi di comuni) e dei soggetti autorizzati/*coadiutori* ad operare.
- b. Gli abbattimenti selettivi possono essere effettuati tutti i giorni della settimana. Possono essere escluse, da parte delle RFV, eventuali giornate non idonee per esigenze segnalate con comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti nell'ambito della sicurezza, della sanità e dell'ordine pubblico.

Nelle giornate autorizzate, gli interventi di abbattimento possono essere effettuati nelle seguenti fasce orarie:

- ✓ **mattino**: da due ore prima dell'alba fino alle ore 09:00;
 - ✓ **pomeriggio/sera**: da due ore prima del tramonto fino a non oltre le ore 22:00.
- c. Ferma restando l'osservanza di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa precedentemente richiamate, gli abbattimenti selettivi potranno essere attuati durante tutto l'anno solare ad esclusione dei seguenti periodi:

- ✓ dal 24 dicembre al 6 gennaio;
 - ✓ dal venerdì precedente alla Pasqua fino al lunedì dell'Angelo;
 - ✓ dal 25 aprile al 1° maggio;
 - ✓ dal 1 al 31 agosto.
- d. Nelle aree protette, gli interventi di controllo numerico con abbattimento da appostamento temporaneo con arma da fuoco sono preclusi, oltre ai periodi indicati alla precedente lettera c., anche nelle giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi e prefestivi.
- e. Nell'ambito del periodo autorizzato, l'avvio di ciascun intervento giornaliero di controllo faunistico è subordinato all'invio da parte del *coadiutore* di una **“comunicazione preventiva di conferma” entro le ore dodici del secondo giorno antecedente l'intervento**, indirizzata alla RFV. La comunicazione dovrà essere trasmessa mediante strumenti di messaggistica istantanea o sistemi digitali equivalenti, previamente concordati con la RFV.

La **“comunicazione preventiva di conferma”** deve riportare in modo chiaro e completo:

- ✓ data dell'attività giornaliera specificando intervento/i antimeridiano e/o pomeridiano;
- ✓ l'ambito territoriale autorizzato (distretto), comune/i e località;
- ✓ il nominativo del coadiutore abilitato a operare e degli eventuali aiutanti di campo (disarmati).

La comunicazione preventiva di conferma dovrà avere ad oggetto ogni singolo intervento giornaliero.

- f. La successiva comunicazione di **“inizio intervento”**, che il *coadiutore* è tenuto ad effettuare al momento dell'inizio dell'attività appena raggiunto il sito concordato, **costituisce momento fondamentale della fase autorizzativa**. Nel caso in cui per motivi tecnici non sia possibile adempiere a detta prescrizione inderogabile (per assenza di linea/copertura, malfunzionamento dei dispositivi di comunicazione, etc.) il coadiutore non può ritenersi autorizzato ad operare. In caso di controlli, la verifica della mancata comunicazione d'inizio intervento verrà considerata come mancata autorizzazione dell'attività. Rimane consentito spostarsi nelle aree contigue al sito d'intervento autorizzato, entro un raggio massimo di 50 metri, per ottimizzare gli interventi di controllo mantenendo la necessaria sicurezza durante le operazioni di tiro anche nei confronti di operatori che possano trovarsi in aree contigue. Spostamenti a distanze maggiori sono consentiti esclusivamente per effettuare il recupero di capi abbattuti o feriti, operazioni che rimangono soggette ad autorizzazione preventiva.
- g. L'intervento del *coadiutore* termina con la comunicazione di **“fine intervento”** in occasione della quale viene dichiarato il numero di capi abbattuti o feriti (successivamente dettagliati nelle schede d'intervento e rilevazione dati biometrici). Da questo momento il coadiutore deve riporre l'arma scarica in custodia. Per motivi di sicurezza **non è prevista la possibilità di riaprire l'intervento una volta comunicato il “fine intervento”**. Nel caso si rendesse

necessario un secondo intervento nello stesso sito ad opera del medesimo *coadiutore* la “comunicazione preventiva” non potrà essere successiva alle ore 12:00 del giorno precedente.

- h. Il *coadiutore* è tenuto a comunicare al referente della RFV l’inizio delle **operazioni di ricerca del capo ferito** che non potranno protrarsi oltre le ore 22 dello stesso giorno del ferimento e **dovranno essere sempre preventivamente autorizzate**. La ricerca del capo ferito, per motivi di sicurezza legati all’incolumità dell’operatore, può essere condotta con l’arma in sicura e pronta all’uso. Si richiama il principio generale che qualsiasi operazione deve sempre essere condotta garantendo condizioni di massima sicurezza.
- i. In caso d’impedimento, l’operatore è tenuto a comunicare tempestivamente la rinuncia o la sospensione dell’intervento, al fine di mantenere aggiornato il quadro operativo di rendicontazione dello sforzo e garantire le condizioni di sicurezza.
- j. Durante le operazioni di contenimento con arma da fuoco, ciascun *coadiutore* può essere affiancato da un numero massimo di due aiutanti di campo disarmati, previa sottoscrizione di apposita liberatoria da inviare al *referente* della RFV competente il quale informerà per le vie brevi il *coordinatore* di campo.
- k. Tutte le attività devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni di sicurezza generali, delle modalità operative previste e delle finalità dei piani regionali vigenti, fermo restando il potere delle RFV competenti per territorio di disporre la sospensione immediata delle operazioni in presenza di situazioni di rischio o di criticità operative, come descritto al precedente punto 5.4, lettera b..

Al riguardo si richiamano le disposizioni generali sulla sicurezza della Legge 157/92: “... *non sparare a distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima del fucile in direzione di immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro, di vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, di recinti destinati al ricovero e all’alimentazione del bestiame e a non sparare da distanze inferiori a 100 metri dai sopra detti immobili ed a 50 metri dalle vie di comunicazione*”.

- l. In occasione dei previsti controlli, il possesso di una carcassa non contrassegnata da apposita fascetta identificativa, verificata la mancata comunicazione dell’abbattimento, verrà considerato come illecito.
- m. Nel caso di eventuali richieste d’interventi in emergenza non rientranti nella programmazione in atto, questi possono essere attuati esclusivamente da personale d’istituto, previa verifica della reale urgenza e delle necessarie condizioni di sicurezza.
- n. Le autorità che ne facciano richiesta al fine di agevolare le attività di controllo, hanno accesso alle comunicazioni operative tra *coadiutori*, coordinatori di campo, referenti dei servizi territoriali e del coordinamento regionale.
- o. Il sistema adottato dai Servizi Territoriali per mantenere il collegamento con i *coadiutori* e consentire il necessario coordinamento delle azioni nonché dei controlli di sicurezza, sarà conforme alle disposizioni del GDPR - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati”.

I Servizi Territoriali informeranno i coadiutori riguardo alle finalità per le quali viene loro richiesto di condividere il dato della geolocalizzazione per il tempo strettamente necessario, e dovranno acquisire, come previsto dalla normativa, la sottoscrizione del modello di *consenso informato* (direttiva 93/13/CEE) allegato alle presenti linee guida (o altri di pari contenuto) la cui sottoscrizione è necessaria per la partecipazione alle attività dei piani di contenimento.

5.5 – Controllo attraverso la tecnica della *girata*

5.5.1 Modalità e tecnica di intervento mediante *girata*

La tecnica della *girata*, espressamente prevista nell’ambito del PRIU Sicilia 2022-2026 e del Piano Straordinario regionale, costituisce una modalità di prelievo selettivo e mirato dei suidi selvatici che, se correttamente applicata, può integrare il prelievo da postazione temporanea, consentendo interventi puntuali in contesti territoriali complessi o difficilmente gestibili con altre tecniche.

La *girata* prevede l’impiego di un singolo cane limiere certificato (ENCI), condotto da un operatore abilitato mediante guinzaglio detto “lunga”, di misura compresa tra 8 e 10 metri, con la finalità d’individuare e muovere i suidi selvatici presenti in una zona di rimessa, convogliandoli verso punti di tiro preventivamente individuati.

L’azione della *girata* si articola nelle seguenti fasi operative:

- tracciatura, finalizzata all’individuazione di passaggi recenti, indice della presenza effettiva dei suidi;
- posizionamento delle poste, effettuato solo a seguito di riscontro positivo della presenza dei suidi;
- forzatura controllata, mediante l’azione del cane limiere condotto alla lunga o, se necessario, liberato. Il cane limiere è addestrato a non effettuare una seguita prolungata degli animali e rientra prontamente al richiamo del conduttore.
- La tecnica interessa porzioni di territorio limitate e preventivamente individuate e segnalate con l’apposizione di cartelli di avviso.

5.5.2 Organizzazione, modalità operative, limiti e criteri di ammissibilità della *girata*

- a. La tecnica della *girata* costituisce una tecnica di prelievo selettivo a ridotto impatto ambientale che richiede una pianificazione preventiva improntata a criteri di massima prudenza, nel pieno rispetto della tutela ambientale e della sicurezza degli operatori.

- b. Per l'organizzazione e la gestione degli interventi di controllo dei suidi selvatici mediante la tecnica della *girata*, i coadiutori operano organizzati in gruppi strutturati, composti da un numero minimo di cinque e massimo di dieci incluso il conduttore del cane *limiere*.

Tali interventi sono attuati sulla base di una programmazione preventiva predisposta dalla RFV/Ente gestore territorialmente competente secondo le medesime modalità e procedure previste per la programmazione periodica degli interventi di cui al precedente punto 5.4, lettera a), del presente documento.

- c. Il conduttore del cane *limiere* per motivi di sicurezza potrà essere armato.

L'attivazione dell'intervento da parte della RFV comporta l'individuazione delle aree prioritarie di maggiore attenzione.

- d. Tempi d'intervento: ferma restando l'osservanza di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa precedentemente richiamate, **le operazioni mediante la tecnica della *girata*** potranno essere attuate durante tutto l'anno solare, escludendo, per la tutela della pubblica incolumità, i periodi di maggiore affluenza di visitatori nelle diverse aree di intervento. Tali operazioni pertanto **non saranno consentite** nei seguenti periodi:

- ✓ nei giorni festivi e prefestivi;
- ✓ dal 24 dicembre al 6 gennaio;
- ✓ dal venerdì precedente alla Pasqua fino al lunedì dell'Angelo;
- ✓ dal 25 aprile al 1° maggio;
- ✓ dal 1 al 31 agosto;
- ✓ durante la stagione di caccia in braccata e limitatamente alle aree di caccia programmata (ove operano le squadre in *braccata* il cui contributo alle azioni di de-popolamento risulta apprezzabile).

- e. Possono essere escluse, a insindacabile giudizio della RFV/Ente competente, eventuali giornate che dovessero rendersi non idonee per circostanze impreviste connesse ad esigenze di sicurezza, sanitarie o di ordine pubblico segnalate con comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti nei rispettivi ambiti.

- f. Gli interventi di contenimento con la tecnica della *girata* possono essere effettuati **da 1 ora dopo l'alba fino a non oltre 2 ore prima del tramonto**.

- g. Per ciascuna *girata* è prevista la partecipazione del coordinatore di campo responsabile di zona il quale contribuirà attivamente alle operazioni di tracciatura, coordinerà le attività dando indicazioni utili sul posizionamento delle poste, vigilerà sul rispetto delle disposizioni autorizzative, effettuerà la raccolta dei dati e la segnalazione di eventuali criticità alla RFV.

- h. Nel caso di interventi in emergenza non rientranti nella programmazione precedentemente comunicata alle forze dell'ordine nei termini di cui al punto 5.4, la RFV/Ente competente provvederà eccezionalmente ad informare nel termine ridotto di **cinque giorni prima dell'intervento** i Comuni, le Forze di Polizia e gli ulteriori soggetti istituzionali competenti per

territorio, comunicando la località interessata e i nominativi dei *coadiutori* coinvolti nella *girata*.

Al verificarsi di qualsiasi causa d'impedimento, il coordinatore di campo è tenuto a comunicare tempestivamente la circostanza al referente RFV il quale valuterà se disporre la sospensione o l'annullamento dell'intervento.

- i. La tecnica della *girata* può essere autorizzata esclusivamente qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - ✓ assenza di impatti significativi su habitat sensibili o aree vulnerabili;
 - ✓ compatibilità con la fauna non bersaglio, evitando stress o disturbo eccessivo;
 - ✓ esclusione dai periodi biologici particolarmente critici, con particolare riferimento alle fasi riproduttive e di cura della prole (indicativamente da marzo a luglio);
 - ✓ rilascio di autorizzazione specifica e puntuale per ogni intervento in siti sensibili;
 - ✓ assenza di sovrapposizioni con altre attività venatorie o di controllo.
- j. E' vietato lo svolgimento della tecnica della *girata* in aree o periodi sensibili per specie non target particolarmente vulnerabili.
- k. Per motivi di sicurezza non è consentito effettuare contemporaneamente interventi di contenimento di diverso genere nei medesimi siti.

5.5.3 Disposizioni per il coordinamento con l'attività venatoria

La tecnica della *girata* è particolarmente indicata nelle aree protette, soprattutto durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale in territorio di caccia programmata, al fine di contrastare il cosiddetto “effetto spugna”, ovvero il fenomeno per cui i suidi selvatici, sottoposti a pressione venatoria, tendono a rifugiarsi stabilmente all'interno delle aree protette o comunque interdette alla caccia, determinando un incremento localizzato delle densità e conseguenti impatti negativi su habitat sensibili.

L'impiego della tecnica della *girata* all'interno delle aree protette, deve avvenire nel pieno rispetto delle normative vigenti, delle eventuali disposizioni dell'Ente gestore e dei piani di gestione dei diversi siti, dei vincoli di tutela ambientale, nonché con modalità tali da garantire il massimo livello di sicurezza per operatori e fruitori del territorio. Per le motivazioni richiamate, la tecnica della *girata* all'interno delle aree protette non viene preclusa durante la stagione della caccia in braccata sul territorio di caccia programmata con le sole limitazioni previste per ogni forma d'intervento di cui al precedente punto 5.5.2.

5.6 - Gestione capi abbattuti

- a. Il soggetto autorizzato/*coadiutore* che avrà effettuato l'abbattimento dovrà immediatamente apporre al tendine di Achille (arto posteriore) la fascetta numerata di riconoscimento inamovibile fornita dalla RFV/dall'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi, segnando il numero della stessa sulla scheda di rilevamento dati biometrici allegata.
- b. Il soggetto autorizzato/*coadiutore* che ha effettuato l'abbattimento dovrà procedere alla registrazione dei dati biometrici, all'eviscerazione del capo (se necessario), gestendo la carcassa e le viscere nel rispetto delle procedure sanitarie disposte dall'ASP di riferimento (trasporto in contenitori idonei quali sacchi/buste che garantiscano l'assenza di percolati), garantendo altresì, nel più breve tempo possibile ed entro il limite massimo delle 24 ore dall'abbattimento, l'invio/consegna del campione sanitario da analizzare all'Autorità competente (ASP/Aree Territoriali competenti dell'IZS Sicilia - indirizzi in allegato 2).
- c. I capi abbattuti in attesa dei referti emessi dall'Autorità Sanitaria, necessari per la destinazione finale, potranno essere temporaneamente stoccati a temperatura refrigerata/controllata in locali idonei messi a disposizione dagli stessi operatori autorizzati/*coadiutori* o trasferiti presso locali messi a disposizione dai comuni e dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale, o da altri enti.
- d. Per il previsto conferimento dei campioni biologici utili per la ricerca trichina, in ossequio alle disposizioni dell'IZS Sicilia, i *coadiutori* dovranno osservare la seguente procedura:
 - ✓ I campioni potranno essere conferiti alle Aziende Sanitarie Provinciali competenti e dell'Istituto Zooprofilattico della Sicilia (v. allegato) dal lunedì al giovedì 08:00-17:00/il venerdì 08:00-12:00 e dovranno essere trasportati ad una temperatura compresa tra +2 e +8 gradi C (non devono essere congelati).
 - ✓ I campioni saranno accompagnati da scheda appositamente predisposta e firmata (scheda biometrica). Per quanto riguarda la tempistica degli esiti, entro 48 ore lavorative i rapporti di prova verranno caricati sui sistemi informativi consultabili dai veterinari referenti dell'ASP di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'esito delle analisi.

5.7 - Destinazione dei capi abbattuti

- a. Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti in materia, nel PRIU Sicilia 2022-2026 e nel Piano Straordinario regionale, i capi di suidi selvatici abbattuti potranno essere destinati, solo in seguito ad esito negativo dell'esame trichinoscopico obbligatorio emesso da parte della competente Autorità sanitaria, al consumo privato (autoconsumo) da parte dei soggetti autorizzati/*coadiutori* intervenuti nelle attività di controllo che entreranno in pieno possesso degli animali abbattuti;

- b. Nel rispetto delle normative vigenti in materia, i capi di suidi selvatici abbattuti, destinati all'alimentazione degli uccelli necrofagi con destinazione ai carnai all'uopo autorizzati, sono esclusi dall'obbligo dell'esame trichinoscopico;
- c. Il soggetto che prenderà in carico la carcassa dovrà sottoscrivere apposita liberatoria con la quale attesta d'impegnarsi a garantire il corretto smaltimento dei visceri e delle eventuali parti non utilizzate, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia. Il medesimo soggetto s'impegna altresì, qualora previsto dalle disposizioni normative o da specifiche prescrizioni emesse dell'Autorità sanitaria competente, a sottoporre la carcassa comprensiva degli eventuali visceri richiesti, agli accertamenti ed ai controlli sanitari previsti dalla normativa di riferimento.

5.8 - Obblighi a carico dei soggetti autorizzati/coadiutori

- a. I soggetti autorizzati/coadiutori dovranno assicurare la corretta compilazione delle apposite schede di rilevamento fornite dalla RFV/dall'Ente gestore competente per il territorio.
- b. In seguito alla comunicazione di "fine intervento" il soggetto autorizzato/coadiutore scaricherà e riporrà la carabina in custodia nello stesso sito di prelievo.
- c. Il coadiutore è sempre obbligato al recupero del capo abbattuto e deve astenersi dal compiere azioni che potrebbero determinarne l'impossibilità (distanza eccessiva del bersaglio, orografia accidentata del sito, etc.);
- d. Durante l'attività di recupero, l'arma dovrà essere scarica e posta in custodia.

5.9 - Norme di sicurezza

Nel corso dello svolgimento delle attività di prelievo selettivo il soggetto autorizzato/coadiutore dovrà attenersi alle seguenti norme di sicurezza:

- a. È fatto obbligo al soggetto autorizzato/coadiutore, durante le attività di controllo, di indossare indumenti ad alta visibilità.
- b. Le armi vanno trasportare scariche ed in custodia in modo che l'arma, prima di aver raggiunto la postazione, non possa essere considerata "pronta all'uso";
- c. La carabina può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito di prelievo prescelto. Nel sito di sparo, al di fuori delle operazioni di tiro, la carabina deve essere sempre tenuta scarica e in custodia.
- d. Il tiro da postazione con arma a canna rigata munita di ottica di puntamento dovrà rispettare quanto segue:
 - ✓ l'animale selezionato deve essere completamente visibile, chiaramente distinguibile, non in corsa e posizionato di fianco;

- ✓ il proiettile deve terminare il suo volo in terra e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria;
- ✓ deve essere possibile ingaggiare il bersaglio dall'alto verso il basso;
- ✓ se si spara in montagna, dal basso verso l'alto, ingaggiare bersagli che abbiano alle spalle un costone o un terrapieno;
- ✓ è assolutamente vietato effettuare tiri ad orizzonte libero;
- ✓ non effettuare tiri in boscaglia ad un capo in movimento;
- ✓ non sparare senza avere la certezza di aver inquadrato il bersaglio corretto.

In particolare è vietato tirare:

- ✓ in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose;
- ✓ in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportino una diminuzione nella visibilità;
- ✓ in condizioni di scarsa luminosità;
- ✓ a braccio libero;
- ✓ più di due colpi in rapida sequenza.

5.10 - Norme comportamentali dopo lo sparo

- a. Dopo lo sparo il soggetto autorizzato/*coadiutore* deve attendere almeno 15 minuti prima di procedere al recupero del capo. Nell'eventualità che il suide selvatico non cada sul posto, procedere all'esame degli indici di ferimento e tentare di recuperarlo esclusivamente quando ci siano indicazioni certe di colpo ai polmoni (traccia di sangue abbondante e di colore rosso vivo e schiumoso);
- b. Nel caso che il capo fosse ancora vivo è consentito, esclusivamente nel sito di abbattimento ed in condizioni di sicurezza, assestare il colpo di grazia;
- c. La carcassa del capo abbattuto deve essere marcata con apposita fascetta di riconoscimento che verrà fornita dalla RFV/dall'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi;

5.11 - Norme comportamentali generali

I soggetti autorizzati/*coadiutori* devono:

- a. Transitare con veicoli solo sulle strade aperte al pubblico transito, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dalla RFV/dall'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi;

- b. Nel caso in cui la RFV/l'Ente gestore competente per il territorio in cui ricadono gli interventi dovesse decidere di attuare censimenti della fauna selvatica, garantire la partecipazione ad almeno due giornate.
- c. Il coadiutore nell'assolvere i compiti assegnati (finalizzati alla pubblica utilità non classificabili come attività venatoria), è sempre tenuto ad osservare una condotta responsabile e rispettosa delle istruzioni impartite, conservando il massimo rispetto per gli altri coadiutori, per i coordinatori di campo ed i referenti territoriali.
- d. Infine in occasione dei controlli che le autorità di pubblica sicurezza ritenessero di effettuare il coadiutore manterrà la massima disponibilità a collaborare dimostrando senso di responsabilità e professionalità.

6. RESPONSABILITA' E SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 – Responsabilità

- a. Il Dipartimento dello Sviluppo Rurale, le RFV e gli Enti competenti per il territorio in cui si svolgono gli interventi gestionali non si assumono alcuna responsabilità per tutti i danni eventualmente subiti dai soggetti autorizzati/*coadiutori* nell'espletamento delle attività di cui alle presenti linee guida ovvero provocati a terzi sempre nell'espletamento delle suddette attività;
- b. A tal fine le RFV e gli Enti competenti richiederanno a ciascun operatore autorizzato/coadiutore la sottoscrizione di apposita dichiarazione che solleva espressamente l'Amministrazione regionale e/o l'Ente competente da qualsiasi responsabilità.

6.2 - Sistema sanzionatorio

Le violazioni alle norme comportamentali delle presenti Linee Guida comportano la sospensione immediata del *coadiutore* dagli interventi di controllo previsti nel PRIU Sicilia 2022-2026 e nel Piano Straordinario regionale per **mesi sei** a seguito della prima violazione. In caso di recidiva è prevista l'esclusione definitiva, fatto salvo il regime sanzionatorio previsto dalla normativa nazionale e/o regionale che si aggiunge al provvedimento della sospensione.

7. ALLEGATI

- 1** - Scheda rilevazione dati biometrici
- 2** - Misure biosicurezza selvatico
- 3** - Recapiti Distretti veterinari e Istituto Zooprofilattico
- 4** - Scheda di campo
- 5** - Liberatoria aiutante di campo
- 6** - Istruzioni di compilazione liberatoria aiutante di campo
- 7** - Modulo consenso informato sull'utilizzo dei dati di geolocalizzazione (direttiva 93/13/CEE)
- 8** - Richiesta collocazione unità di cattura - Aziende agricole
- 9** - Richiesta collocazione unità di cattura – Comuni e altri soggetti
- 10** - Richiesta autorizzazione uso strumenti ad *imaging* termico/intensificatori di luce



REGIONE SICILIANA

Allegato 1

Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) anni 2022-2026



SCHEDA RILEVAMENTO DATI DI CAMPO

Data: _____

Nome e cognome operatore: _____

Intervenuto in qualità di Coadiutore ☐

Soggetto Autorizzato (personale in servizio): ☐

Intervento di controllo effettuato nel Comune di: _____

Località intervento (toponimo): _____;

latitudine _____; longitudine _____;

CONTROLLO EFFETTUATO ATTRAVERSO

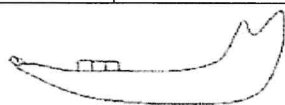
Cattura a mezzo gabbia/trappola ☐

Abbattimento selettivo con arma da fuoco ☐

SCHEMA RIFERIMENTO PER ATTRIBUZIONE ETÀ'



Striato (0-4 mesi)		Rosso (5-12 mesi)		Nero (12-24 mesi)		Adulto (Sup. a 24 mesi)	
n° Capo abbattuto	Contrassegno n°	Sesso M F	Classe età mesi/anni	Peso pieno Kg (stimato)	Scrofa gravida Si No	n° capezzoli tirati	Anomalie mantello
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							



0 molari : 0-6 mesi
(solo premolari)



1 molare: 6-18 mesi



2 molari: 18-30 mesi



3 molari: oltre 30 mesi

Organi prelevati: _____





REGIONE SICILIA

Allegato 1

Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) anni 2022-2026



SCHEDA RILEVAMENTO DATI DI CAMPO

Destinazione capi: autoconsumo: ☐ Carnaio ☐ Altro (specificare) _____

NOTE: _____

Il soggetto firmatario si impegna a rispettare tutte le procedure sanitarie disposte dalle normative di riferimento sollevando l'amministrazione da qualunque responsabilità civile e penale derivante da comportamenti scorretti e/o anomali dai quali potrebbero essere causati incidenti, danni a persone animali e/o cose in tutte le fasi delle attività, impegnandosi ad assicurare il regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate, come previsto dalle leggi vigenti.

In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto, in caso di ricorso, negli interventi di controllo, ad accompagnatori (disarmati) per l'espletamento delle attività di recupero capi, con la firma della presente dichiarazione si assume tutte le responsabilità delle azioni/condotte da tali accompagnatori, sollevando l'amministrazione da qualsivoglia responsabilità circa eventuali danni causati dagli stessi alla propria persona e/o nei confronti di terzi e/o cose e/o animali.

Firma



REGIONE SICILIANA

Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) anni 2022-2026



MISURE DI BIOSICUREZZA NEL SELVATICO

a) Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura designata

È vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata. La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura designata all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale è stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di sosta, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi.

b) Campionamento

Le operazioni di campionamento dei cinghiali abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura designata. Il campione per il test (preferibilmente milza e in subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite dei Servizi veterinari, per ottemperare ai flussi informativi preposti.

c) Abbigliamento e attrezzature

Il personale autorizzato a svolgere le attività di manipolazione e gestione delle carcasse deve:

- ✓ indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;
- ✓ utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;
- ✓ riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;
- ✓ utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine).

d) Analisi di laboratorio su tutte le carcasse e i cinghiali catturati nella zona infetta e zona buffer

d.1 ZONA II

Le carcasse di cinghiali abbattuti devono essere inviate esclusivamente ai punti di raccolta appositamente designati. L'autorità competente, quando non provvede direttamente con i propri veicoli al trasporto della carcassa, provvede a verificare l'elenco dei veicoli autorizzati al recupero e al trasporto delle carcasse utilizzati. Veicoli e rimorchi comunque non devono mai lasciare l'area di abbattimento se non dopo accurata disinfezione.

Una volta prelevato il campione per i test di laboratorio, la carcassa deve essere smaltita direttamente o opportunamente conservata (identificata, refrigerata e/o congelata a seconda dei tempi e le modalità di smaltimento previsti) fino allo smaltimento, che deve avvenire nel più rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza, indipendentemente dal risultato dei test. Ogni attività deve essere svolta sotto la supervisione e/o il coordinamento del Servizio veterinario



REGIONE SICILIANA

Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) anni 2022-2026



localmente competente. La struttura designata come punto di raccolta delle carcasse deve essere inaccessibile a personale non autorizzato e ad animali selvatici.

d.2 ZONA I

d.2.1 Requisiti della struttura designata e delle attrezzature

Nella zona I deve essere presente almeno una struttura dedicata esclusivamente alla gestione delle carcasse dei cinghiali abbattuti che deve essere facilmente raggiungibile dai Servizi veterinari e disporre dei seguenti requisiti:

- ✓ disinfettanti per ambienti e attrezzature;
- ✓ acqua corrente ed elettricità;
- ✓ cella frigo/frigorifero o congelatore;
- ✓ pavimenti e pareti lavabili;
- ✓ un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;
- ✓ barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
- ✓ contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;
- ✓ barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

d.2.2 Corretto smaltimento dei visceri

I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento.

d.2.3 Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA
Nessuna parte dei cinghiali (compreso il trofeo) può lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione e scuoiamento l'intero cinghiale deve essere identificato individualmente e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione, al fine dell'assegnazione al consumo, devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/ frigoriferi devono essere puliti dopo aver rimosso le carcasse o la carne. Indipendentemente dall'esito del test, la carne e i prodotti ottenuti non possono uscire dalla zona. La carne e i relativi prodotti ottenuti adibiti al libero consumo deve pertanto essere consumata solo in detta zona.

d.2.4 Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura del Servizio veterinario.

d.2.5 Pulizia e disinfezione della struttura

Una volta riscontrata la positività ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione del Servizio veterinario. Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una



REGIONE SICILIA

Allegato 3

Estratto da D.D.G. n. 394/2023
DASOE – SERVIZIO 10

Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) anni 2022-2026



specifica formazione. La soluzione disinfettante deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno 60 minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel Manuale operativo delle pesti suine. I Servizi veterinari verificano l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature.

RECAPITI DEI DISTRETTI VETERINARI DELLA REGIONE SICILIA
Anno 2026

ASP	Distretti/Aree/ Uffici territoriali	TEL. FISSO	CELLULARE
AG	Agrigento	0922 407813 0922 407820	3384023599 3493024465
	Casteltermini	0922 907091 0922 907092	3493024498
	Bivona	0922 993040	3493024434
	Canicattì	0922 733529 0922 733539	3403037979
	Ribera	0925 562580	3493024339
	Sciacca	0925 962760	3296441178
	Licata	0922 869680	3493024467 3389479544
CL	Caltanissetta	0934 506021	3394274866
	Gela	0933 824185	3297975510
	San Cataldo	0934 572860	3515051902
	Mussomeli	0934 991972	3297975610
CT	Acireale	095 7677641	3356261338
	Adrano/Paternò	095 7975086 095 7975083	3351917613
	Bronte	095 7746701	3346251857
	Caltagirone	0933 353040 0933 353071	3356247959
	Catania	095 2545356 095 2545361	
	Giarre	095 7782634	3356252601
	Gravina di CT	095 7502040 095 7502008	
	Palagonia	095 7943526 095 7943599	
	Vizzini	095 7943601	3356248104
EN	Agira	0935 520761	3343450097
	Enna	0935 520761	3343450097
	Nicosia	0935 520761	3343450097
	Piazza Armerina	0935 520761	3343450097

ME	Messina Nord, Viale Giostra Cittadella della Salute	090 3653960	3405030650
	Nizza di Sicilia, via Comandante Todaro N. 70	0942 701444	3333160498
	Taormina, Via Saitta n. 10 Sant'Alessio Siculo	0942 614034	3494981591
	Milazzo e Lipari, Via Nuova N. 12, Gualtieri Sicaminò	090 9290789 090 9290790	330965292
	Barcellona P.G., Via Parini, 2	090 9751757	3474048063
	Patti, Via Garibaldi N. 47	0941 244613	3208307882
	Mistretta, Via Libertà 110	0921 389405	333 1677364
	S. Agata Militello, Via Duca D'Aosta	0941 720570	3472489950
PA	Bagheria, Via Mattarella n. 166	091 7036533 091 7033582	3357712468 3357712567
	Carini, C.so Italia n. 151	0917036026 0925 962760	3357712645 3357713336
	Cefalù, Via A. Moro n. 1	0921 926711 091 7035764	3356690861 3357712914
	Corleone, Via Don Giovanni Colletto n. 39	0918450480 091 7038491	3357712644 3357712573
	Lercara Friddi, Via Vittorio Emanuele III n. 50	091 7037701 091 7037674	3357712713 3357712932
	Misilmeri, Via Romano n. 12	091 8737139 0917036319 091 7036505	3357712614
	Palermo Extraurbana, Via Pindemonte Pad. 38	091 7033186 091 7036320	3388779011 3357713155
	Palermo Urbana, Via Carmelo Onorato n. 6	091 7033903 091 7034931	3382000194 3357713155
	Partinico, Via Benevento n. 32	0917031488 0917031368	3357712714 3357713052
	Petralia Sottana, Via Grotte n. 45	0921 684395 0921 639970	3357712577 3357712563
	Termini Imerese, Via S. Cimino c/o Ospedale	091 8151565 091 7039981	3357713145 3357712911
RG	Ragusa	0932234606 0932234605 0932234611	3669149847
	Modica	0932448840 0935448837 0932448893	3669149861
	Vittoria	0932740417 0932740471	3669149611

SR	Siracusa	0931 484090 0931 484082 0931 484738 0931 484085	3494572834 3497555914
	Augusta/Lentini	0931 989402 095 909987	3203296168
	Noto	0931 890658	3286562573
TP	Trapani-Pantelleria, Cittadella della Salute, Erice C.S.	0923 472404 0923 472317 0923472111	
	Marsala-Mazara del Vallo, Via Lazzara 1, Marsala	0923 753111 0923 677011 0923 714365 0923 677605	
	Castelvetrano-Alcamo, Via Sardegna, 7 Castelvetrano	0924 930111 0924 599111 0924 930255 0924 933435	

**INDIRIZZI SEDE E AREE TERRITORIALI
DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA**

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Via Gino Marinuzzi 3 - 90129 Palermo

Telefono: +39 091 6565 111

Area Territoriale Barcellona P.G.

Via S. Andrea, 9698051 BARCELLONA P.G. (ME)

tel. + 39 090 9701951 - mobile 335 1385822

Area Territoriale Caltanissetta

via de11'Imprenditore, 9 - 93100 Caltanissetta

tel. +39 0934 564021 - mobile 335 7325755

Area Territoriale Catania

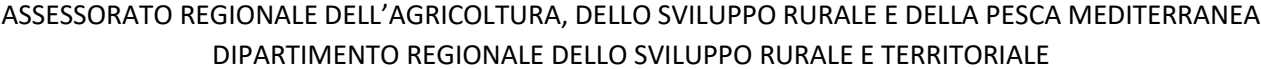
Via Passo Gravina, 195 bis - 95125 CATANIA

tel.+39 095 338585 - mobile 335 1279678

Area Territoriale Ragusa

Piazzale dott. Giovanni Nifosi s.n. S.P. 10 Km 1.3 - 97100 RAGUSA

tel. +39 0932 605611 - mobile 335 1279680



SERVIZIO _____ - UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI _____

Controllo del cinghiale e dei suidi inselvatichiti nell'ambito del piano regionale interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA.

[illegible]

- Si ricorda che il sabato e domenica ed i giorni festivi è vietato operare all'interno delle RNO o demani forestali gestiti da questo Dipartimento.
- Entro le ore 12 del giorno precedente l'inizio dell'attività, il coadiutore deve comunicare la località di intervento nell'apposito gruppo WhatsApp
- I capi abbattuti vanno immediatamente registrati nell'apposita scheda, fascettati e comunicati nell'apposito gruppo WhatsApp, pena la revoca dell'autorizzazione.

Il Dirigente del Servizio

Adesione/liberatoria personale volontario supporto coadiutori

OGGETTO: Attività di controllo P.R.I.U Piano Regionale di Interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina Africana nella specie cinghiale (Sus Scrofa) anni 2022-2026 **Richiesta adesione e dichiarazione liberatoria del personale volontario**

Il/la sottoscritto _____ nato a _____
il ____/____/____/residente a _____ in via _____
_____ Mail _____ @ _____
Tel _____

DICHIARA

di partecipare su base volontaria ed in qualità di aiutante/supporto del coadiutore (nome e cognome) _____ nato a _____ il ____/____/____ alle attività di controllo P.R.I.U Piano Regionale di Interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina Africana nella specie cinghiale (Sus Scrofa) anni 2022-2026 - per la Regione Siciliana Provincia di Palermo ☐ abbattimento all'aspetto; ☐ abbattimento in gruppo di girata – da effettuarsi nel/nei Comune/i della Provincia di Palermo ricadente/i nel/nei distretti di intervento¹ numero/i ____;____;____;____;____;____ nei giorni consentiti ed opportunamente dichiarati dal coadiutore - Allo scopo, altresì

DICHIARA

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi correlati allo svolgimento delle attività di cui sopra e che la partecipazione alle stesse attività è strettamente volontaria è gratuita;
2. di attenersi alle disposizioni impartite dal Coadiutore, dai Responsabili di campo del Corpo Forestale e/o dai responsabili del Dipartimento Sviluppo Rurale, circa le attività di cui sopra;
3. **di esonerare la Regione Siciliana ed i propri dipendenti da essa incaricati ed il coadiutore** di cui sopra, da ogni responsabilità civile e penale in merito ad incidenti dai quali potrebbero derivare lesioni personali e/o danni alle persone ed alle cose, proprie e di terzi, dovunque dovessero verificarsi, in conseguenza delle attività svolte a livello di volontariato in tutte le fasi delle attività di sopra citate.

Il Dichiarante²

Il/la Sottoscritto/a preso atto del DLgs n. 196/2003 e s.m.i del GDPR (Regolamento UE 2016/679), autorizza la Regione Siciliana al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi avverrà esclusivamente per finalità di cui all'oggetto.

In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto dichiara che intende sollevare, con la sottoscrizione della presente liberatoria, **la Regione Siciliana ed i propri dipendenti da essa incaricati - responsabili di campo del Corpo Forestale - responsabili del Dipartimento Sviluppo Rurale, il coadiutore** che sottoscrive la presente, (nome e cognome coadiutore)³ _____ da qualsivoglia responsabilità circa danni alla propria persona o nei confronti di terzi e/o cose, e/o conseguenze scaturenti da azioni e/o condotte poste in essere dal sottoscritto in occasione della partecipazione alle attività in oggetto nella qualità di aiutante/ supporto da effettuarsi per tutta la durata del P.R.I.U in oggetto 2002-2026. La presente per ogni effetto di legge, viene trasmessa corredata di tutti gli allegati al seguente indirizzo PEC dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it

luogo _____ data _____

Il coadiutore

il dichiarante

SI ALLEGANO IN COPIA:

Copia fotostatica documento di riconoscimento⁴ _____
nr _____ rilasciato da _____ in
data ____/____/____

¹ Distretti di intervento di cui all'elenco ufficiale P.R.I.U

² Firma aiutante

³ Nome e cognome in stampatello del coadiutore

⁴ Documento dell'aiutante (patente di guida, carta di identità e/o equipollenti)

Per quanto è previsto dal piano P. R. I. U giusta nota nr. 19790
del 29.04.2024 ass. Reg Sicilia, RFV -

“Durante le operazioni di abbattimento selettivo, per ciascun soggetto autorizzato/coadiutore è consentita la presenza di un massimo di due accompagnatori disarmati (senza fucile) per i quali ciascun soggetto autorizzato/coadiutore dovrà sottoscrivere apposita liberatoria che solleva l'Amministrazione da qualunque responsabilità per eventuali danni subiti e/o determinati dagli stessi accompagnatori nell'ambito dell'espletamento delle attività di supporto previste”.

LIBERATORIA

“La durata giuridica di una liberatoria, a meno che non sia espressamente diversamente concordato, è generalmente illimitata. Tuttavia, la liberatoria può essere sempre revocata dal soggetto che la ha rilasciata, il che significa che non è più utilizzabile per le finalità inizialmente concordate”.

Per rendere valida una liberatoria, essa deve contenere alcuni elementi essenziali: identificazione delle parti coinvolte, descrizione chiara dell'oggetto della liberatoria, termine di validità, e la firma delle parti.

La liberatoria va inviata una sola volta per ogni aiutante da impiegare⁵.

DA INVIARE AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC:

dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it

Stampare la liberatoria e la relativa notifica di ricevuta/accettazione della PEC – da portare al seguito durante l'attività.

⁵ Possono essere nominati un numero illimitato di aiutanti, ma utilizzati in supporto solo 2 alla volta previa comunicazione sul gruppo whatsapp relativo al distretto interessato all'attività da espletare.

MODULO INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEL DATO DI GEOLOCALIZZAZIONE

Consenso informato - direttiva 93/13/CEE

Attività afferenti i Piani di controllo della fauna problematica sul territorio della Regione Siciliana in attuazione dei piani *PRIU* e *Piano Straordinario*.

Il sottoscritto _____ nato a _____

prov. ____ il ____ / ____ / ____ residente a _____ prov. _____,

in via _____ n° _____, cap _____,

Mail _____, *PEC* _____,

tel. _____

attualmente *coadiutore* ai piani di controllo della fauna selvatica nei seguenti distretti della

provincia di _____

distretto _____

distretto _____

distretto _____

distretto _____

DICHIARA

di essere stato edotto in modo chiaro ed esaustivo sulle finalità del trattamento del dato della propria geolocalizzazione ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n° 679 del 27 aprile 2016 (GDPR) *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* - diritto fondamentale alla *privacy*. A tal proposito sono da considerarsi:

Titolare del trattamento: Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Responsabile del trattamento: Dirigente Generale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

Incaricato del trattamento: Dirigente del Servizio Territoriale competente.

In particolare il sottoscritto è stato esaustivamente edotto sul fatto che il dato della geolocalizzazione viene acquisito e conservato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la funzione del coordinamento distrettuale, nonché lo svolgimento degli interventi in condizioni di massima sicurezza *per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico e per finalità inerenti la sanità pubblica*.

Il sottoscritto *coadiutore* con la sottoscrizione della presente *informativa* **esprime il proprio libero ed incondizionato consenso riguardo al fatto che:**

- il dato della propria geolocalizzazione sia acquisito e trattato in occasione della partecipazione alle azioni di contenimento svolte su base volontaria le quali rimangono, in ogni caso ed in tutte le fasi di attuazione anche preliminari, sotto la propria esclusiva responsabilità,
- il dato della propria geolocalizzazione sia condiviso con altri operatori autorizzati di pari qualifica, con i responsabili del coordinamento e con le Istituzioni deputate ai controlli che lo richiedano per l'adempimento dei propri compiti specifici.
- l'utilizzo del dato della propria geolocalizzazione sia conservato per il tempo strettamente necessario ad esclusive esigenze di coordinamento operativo, di sicurezza generale nonché di studio, rilevamento e statistiche.

Detto consenso può essere revocato su richiesta in ogni momento.

Firma

Data ____ / ____ / ____





REGIONE SICILIANA

Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica nel territorio della Regione Siciliana 2025-2029

Coadiutore per l'eventuale abbattimento dei capi catturati

1. Nome _____ Cognome _____ Luogo e data nascita _____
2. Nome _____ Cognome _____ Luogo e data nascita _____
3. Nome _____ Cognome _____ Luogo e data nascita _____
4. Nome _____ Cognome _____ Luogo e data nascita _____
5. Nome _____ Cognome _____ Luogo e data nascita _____

Si propone come responsabile dell'intervento il Sig.:

☐ il Richiedente, dichiara di essere a conoscenza che eventuali interventi di cattura con successivo abbattimento autorizzati saranno soggetti ai controlli per la verifica dell'ideoneo svolgimento delle attività previste nel Piano Straordinario regionale e che restano a carico del sottoscritto gli oneri derivanti dallo smaltimento dei capi eventualmente derivanti dalle attività di controllo.

Le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella presente richiesta e nei relativi allegati sono rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445. Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dal medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Il sottoscritto dichiara di prendere atto del D.Lgs. 196/2003 e di autorizzare la Regione Siciliana al trattamento dei dati personali che la riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per finalità istituzionali, organizzative e statistiche dell'Amministrazione.

Si allega alla presente:

- ✓ **Copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;**
- ✓ **le coordinate cartografiche ed i riferimenti catastali dei terreni interessati dai danneggiamenti.**

Il sottoscritto, assegnatario della/e unità di cattura, s'impegna a rispettare tutte le procedure sanitarie disposte dalle normative di riferimento sollevando l'amministrazione da qualunque responsabilità civile e penale derivante da comportamenti scorretti e/o anomali dai quali potrebbero conseguire incidenti, danni a persone animali e/o cose in tutte le fasi delle attività.

Firma

Si allega documento di identità.

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
SERV. ____ - UFF. SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI _____**

Oggetto: Richiesta di collocazione e attivazione gabbie per la cattura dei suidi selvatici.

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____ codice fiscale
_____ residente a _____ in
via/p.zza _____ n. _____ tel. _____ in qualità di

- ☐ Sindaco del comune di _____
☐ Proprietario/conduuttore del fondo;

chiede

ai sensi della normativa indicata in oggetto, l'autorizzazione alla collocazione e attivazione delle seguenti gabbie di cattura per Suidi selvatici.

1) Coordinate _____

Località _____ agro di _____

2) Coordinate _____

Località _____ agro di _____

3) Coordinate _____

Località _____ agro di _____

A tal fine dichiara:

- di impegnarsi alla gestione del/i sistema/i di cattura;
- di essere a conoscenza che le operazioni di abbattimento dovranno essere effettuate esclusivamente da soggetti autorizzati /coadiutori;

- di essere a conoscenza che eventuali interventi di cattura con successivo abbattimento saranno soggetti ai controlli per la verifica dell'idoneo svolgimento delle attività previste nei Piani di controllo regionali e nelle Linee guida per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di controllo numerico dei suidi selvatici.
- di impegnarsi a rispettare tutte le procedure sanitarie disposte dalle normative di riferimento sollevando l'amministrazione da qualunque responsabilità civile e penale derivante da comportamenti scorretti e/o anomali dai quali potrebbero conseguire incidenti, danni a persone animali e/o cose in tutte le fasi delle attività.

Il sottoscritto dichiara, infine, di prendere atto del D.Lgs. 196/2003 e di autorizzare la Regione Siciliana al trattamento dei dati personali che la riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per finalità istituzionali, organizzative e statistiche dell'Amministrazione.

Si allega alla presente:

☐ Copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Data _____

Firma _____

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di _____

/Polizia provinciale di _____

SEDE

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INTERVENTO CONTENIMENTO NUMERICO
DEI SUIDI SELVATICI
CON STRUMENTI AD *IMAGING* TERMICO/ INTENSIFICATORI DI LUCE**

Il Servizio _____, Servizio per il Territorio di _____, al fine di dare attuazione ai piani di contenimento in atto nelle zone aventi le seguenti caratteristiche:

- aree ad elevata presenza di suidi selvatici;
- aree di sovrapposizione con allevamenti suinicoli;
- aree in prossimità di centri abitati, aree urbane e periurbane;
- aree con danni rilevanti alle attività antropiche;
- aree ad alta incidenza di incidenti stradali;
- aree di interesse naturalistico e di conservazione (Siti Natura 2000)

premesso che

- sono state esperite infruttuosamente azioni preventive di dissuasione
- sono stati allestiti dispositivi di cattura che nel particolare contesto hanno dimostrato efficacia non risolutiva
- permangono elevati rischi per la circolazione stradale
- permangono elevati rischi per la sicurezza della popolazione
- non si apprezzano riduzioni dei danni a carico delle attività agricole e di allevamento

RICHIEDE

a codesto Ispettorato Ripartimentale/Comando di Polizia Provinciale l'autorizzazione ad utilizzare per improcrastinabili azioni di contenimento gli strumenti previsti dalla normativa vigente, rimanendo demandato a codesti organi, competenti per il rilascio dell'autorizzazione, i compiti di coordinare le operazioni e di garantire la sicurezza generale.

La zona interessata si trova in:

Provincia di _____, distretto _____,
località _____.

Date intervento:

gg/mm/aaaa

gg/mm/aaaa

Soggetti autorizzati in elenco allegato.